

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Modifica del 10 maggio 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 agosto 2000, del 27 gennaio 2005 e del 4 maggio 2006¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Allegato 8

Adeguamento salariale

1. ... a tutti i lavoratori assoggettati ... con un salario fino a 4800 franchi viene accordato un adeguamento salariale mensile (lordo) dello 0,8 %.
2. Tutte le aziende ... utilizzano inoltre l'1,0 % del monte salari CCL dell'anno 2006 per accordare ai lavoratori adeguamenti salariali individuali in base al principio del merito.

Salari minimi secondo l'art. 35.4 CCL

Categoria	Criteri			
	1° anno dopo la fine del tirocinio	2° anno dopo la fine del tirocinio	dal 25° anno compiuto ¹	dal 30° anno compiuto ¹
Art. 35.4 lett. a) CCL				
Montatore elettricista con attestato fed. o formazione equivalente e riconosciuta	3850.–	4000.–	4200.–	4500.–

¹ FF 2000 4123–4124, 2005 913, 2006 3867

Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

Categoria	Criteri			
	1° anno dopo la fine del tirocinio	2° anno dopo la fine del tirocinio	dal 25° anno compiuto*1	dal 30° anno compiuto*1
Art. 35.4 lett. b) CCL				
Elettricista di montaggio				
con attestato fed. o formazione equivalente e riconosciuta	3420.–	3570.–	3870.–	–
Art. 35.4 lett. c) CCL				
Telematico				
con attestato fed. o formazione equivalente e riconosciuta	4000.–	4200.–	–	–
Art. 35.4 lett. d) CCL				
	dal 20° anno compiuto ¹		dal 22° anno compiuto ¹	dal 25° anno compiuti ¹
Altri collaboratori delle installazioni	3850.–		4000.–	4200.–
* con un perfezionamento professionale specifico regolare (almeno un corso ogni 2 anni) comprovato				
¹ Il diritto viene determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 27.3 CCL.				

Durata lorda del lavoro ai sensi dell'art. 23.2 CCL.

La durata effettiva lorda del lavoro per l'anno civile 2007 è di 2088 ore.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

10 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF
